

## **Cassazione penale sulla gestione degli pneumatici fuori uso**

*Ai fini della prova della realizzazione di attività di gestione dei rifiuti è irrilevante il fatto che l'imputato avesse o meno la proprietà del fondo, essendo pacifico che ne aveva comunque la disponibilità.*

*(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che altrettanto irrilevante era l'appartenenza degli automezzi che caricavano o scaricavano il materiale, essendo stata contestata all'imputato l'attività di raccolta e gestione dei rifiuti scaricati nel fondo. Inoltre, non v'era mancanza di correlazione tra accusa e sentenza perché all'imputato era stato contestato di avere gestito «rifiuti senza averne titolo, avendo effettuato una attività di raccolta non autorizzata di rifiuti di varia natura accumulati nell'appezzamento di terreno nella sua materiale disponibilità», e la dichiarazione di responsabilità è intervenuta proprio in relazione a questa attività di gestione, consistente appunto nella raccolta e nel deposito dei rifiuti).*

*Affinché un veicolo sia considerato pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non è qualificato come pericoloso.*

*(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che dalla sentenza di merito risultava chiaramente che l'accusa – sulla quale incombeva il relativo onere – non ha fornito alcuna prova che i veicoli fuori uso in questione contenessero liquidi o altre componenti pericolose, ma si è limitata a presumere apoditticamente che i veicoli contenessero oli, ma tale presunzione non solo non si fonda su alcun indizio o elemento di prova, ma è anche manifestamente illogica perché nella specie la polizia aveva invece accertato che dai veicoli erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stessi erano stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto semmai presumere, in mancanza di prova contraria, che essi non contenessero liquidi o altre componenti pericolose).*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Alfredo Maria Lombardi Presidente  
Dott. Mario Gentile Consigliere  
Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere  
Dott. Giovanni Amoroso Consigliere  
Dott. Giulio Sarno Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da Nobile Eugenio, nato ad Agrigento il 6.8.1951;  
avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2011 dalla corte d'appello di Palermo;  
udita nella pubblica udienza del 15 luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo  
Franco; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.  
Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Palermo confermò la sentenza 6 ottobre  
2009 del giudice del tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato Nobile Eugenio colpevole  
del reato di cui all'art. 51, comma I, d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per avere senza  
autorizzazione gestito la raccolta di rifiuti, pericolosi e non, e lo aveva condannato alla  
pena di mesi 4 di arresto e di € XXXX di ammenda.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell'art. 51 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'art. 521 cod. proc. pen.  
Osserva che non vi è alcuna prova che egli avesse compiuto attività di gestione dei rifiuti e  
che fosse proprietario del terreno in questione. Inoltre, con il capo di imputazione è stata  
contestata una attività di gestione ex comma 1, n. 3, dell'art. 51 e non una attività di  
raccolta, sicché vi è mancanza di corrispondenza tra imputazione e sentenza.

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 51 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Lamenta che  
nella specie si trattava comunque di rifiuti non pericolosi, perché non vi era alcuna prova  
che i veicoli in questione contenessero ancora liquidi o componenti pericolose, come invece  
la corte d'appello ha ritenuto del tutto apoditticamente ed ipoteticamente.

Va preliminarmente rilevato che, pur essendo stato il fatto accertato il 3 agosto 2006, i  
giudici del merito hanno fatto riferimento al reato di cui all'art. 51, comma 1, d. lgs. 5  
febbraio 1997, n. 22, senza tenere presente che il d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era già  
stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. i), del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. I  
riferimenti debbono quindi essere fatti alle ipotesi di reato previste dall'art. 256 del detto  
d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Il fatto che l'imputato avesse o meno la proprietà del fondo è irrilevante, essendo pacifico che ne aveva comunque la disponibilità. Altrettanto irrilevante è l'appartenenza degli automezzi che caricavano o scaricavano il materiale, essendo stata contestata all'imputato l'attività di raccolta e gestione dei rifiuti scaricati nel fondo. Non vi è poi mancanza di correlazione tra accusa e sentenza perché all'imputato è stato contestato di avere gestito «rifiuti senza averne titolo, avendo effettuato una attività di raccolta non autorizzata di rifiuti di varia natura accumulati nell'appezzamento di terreno nella sua materiale disponibilità», e la dichiarazione di responsabilità è intervenuta proprio in relazione a questa attività di gestione, consistente appunto nella raccolta e nel deposito dei rifiuti.

E' invece fondato il secondo motivo. Il giudice del merito ha ritenuto che l'abusiva attività di raccolta avesse ad oggetto rifiuti sia non pericolosi sia pericolosi ed ha pertanto dichiarato l'imputato responsabile genericamente del reato di cui all'art. 51, comma 1, d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi sia della ipotesi di cui alla lett. a) sia di quella di cui alla lett. b), anche se poi ha applicato la pena esclusivamente per il reato di cui al capo b). La corte d'appello ha infatti ritenuto che si trattasse di rifiuti pericolosi perché, pur essendo stato accertato che le auto erano prive delle batterie, la stessa «presenza di veicoli in stato di abbandono implica la presenza, quanto meno, di oli di lubrificazione, di oli differenziali, di oli combustibili, di oli dei freni». Si tratta però di una motivazione apodittica ed apparente, nonché contraria alle norme di legge, dal momento che essa presuppone che qualsiasi veicolo fuori uso sia, per ciò stesso, da qualificarsi rifiuto pericoloso.

Al contrario, deve ricordarsi che, secondo le disposizioni vigenti all'epoca del fatto, l'art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere distinto tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, comprendeva tra questi alla lett. i) del comma 3 (lettera peraltro ora soppressa dall'art. 11 del d. lgs. 205 del 2010) «i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti», mentre il comma 5 disponeva che «Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta» (l'attuale comma 5, come modificato dall'art. 11 d. lgs. 205/2010, dispone invece che «L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183»).

Ora l'allegato D alla parte quarta considera come rifiuti pericolosi sotto la categoria 16.01.04 i veicoli fuori uso, mentre considera come rifiuti non pericolosi i veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (categoria 16.01) ed i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (categoria 16.01 .06).

Ciò dimostra l'erroneità dell'assunto da cui è partita la corte d'appello perché non tutti i veicoli fuori uso sono solo per questo pericolosi. Invero, affinché un veicolo sia considerato pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non è qualificato come pericoloso. Nella specie dalle sentenza di merito risulta chiaramente che l'accusa (sulla quale incombeva il relativo onere) non ha fornito alcuna prova che i veicoli fuori uso in questione contenessero liquidi o altre componenti pericolose. La corte d'appello si è solo limitata a presumere apoditticamente che i veicoli contenessero oli, ma tale presunzione non solo non si fonda su alcun indizio o elemento di prova, ma è anche manifestamente illogica perché nella specie la polizia aveva invece accertato che dai veicoli erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stessi erano stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto semmai presumere, in mancanza di prova contraria, che essi non contenessero liquidi o altre componenti pericolose.

In conclusione, in mancanza di prova che si trattasse di rifiuti pericolosi, deve ritenersi che

l'attività illecita di raccolta e deposito svolta dall'imputato aveva ad oggetto rifiuti non pericolosi.

Il fatto di cui la capo di imputazione va dunque qualificato come violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso va rigettato.

E' appena il caso di ricordare che, con la presente sentenza, passa in giudicato l'affermazione di responsabilità per il fatto così come sopra qualificato, sicché non potranno avere più effetto eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

qualificato il fatto come violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per la determinazione della pena.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2001.